distribuzione 736 - anno CLI - fascicolo 4 2019 - I.S.S.N. 0391 5646

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 4 2019

STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia ..... € 114,00
Formato cartaceo estero 164,00
Formato digitale (con login) 98,00
Formato digitale (con ip) 107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login) 136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip) 194,00
Fascicolo singolo cartaceo* 30,00
Fascicolo singolo digitale 25.00
Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. "Lumsa" di Roma
Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Prof. Em. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – "Lumsa" di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università "Rey Juan Carlos" di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma "Tor Vergata"
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – "Lumsa" di Roma
Giuseppe Rivetti - Università di Macerata
Gianni Santucci - Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza - "Lumsa" di Roma
Dott. Matteo Carnì - "Lumsa" di Roma
Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, …). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010[4]).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «……» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "……" (doppi apici); l'uso degli apici singoli '……' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Archivio giuridico, anno CLI, fasc. 4 2019, pp. 1041-1074

Claudio Gentile

I PRIMI PASSI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO LATERANENSE NELLE CARTE D'ARCHIVIO DELL'AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La Commissione tecnica mista per le questioni dipendenti dal Trattato Lateranense ed il relativo schema di Convenzione. – 3. La chiusura del pubblico transito di alcune vie adiacenti al Palazzo del Sant'Uffizio. – 4. Conclusioni. – Appendice. Schema di convenzione tra il Governo Italiano e la Santa Sede per la più precisa determinazione di taluni patti del Trattato dell'11 febbraio 1929.

1. *Introduzione*

Il 7 giugno 1929, con lo scambio degli strumenti di ratifica, entrava in vigore il Trattato del Laterano firmato dal Regno d'Italia e dalla Santa Sede.

Sottoscritto il precedente 11 febbraio dal Segretario di Stato di Pio XI[1], Card. Pietro Gasparri[2], e dal Capo del Governo italiano, Benito Mussolini[3], il Trattato andava a chiudere e ri-

* Contributo sottoposto a valutazione.

[1] Desio (Milano), 31 maggio 1857 - Roma, 10 febbraio 1939. Cfr., *ex multis*, F. Margiotta Broglio, *Pio XI*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 84, Roma, 2015, pp. 48-58.

[2] Capovalazza di Ussita (Macerata), 5 maggio 1852 - Roma, 18 novembre 1934. Laureatosi in Filosofia nel 1872, in Teologia nel 1876 ed in *Utroque iure* nel 1879, fu ordinato sacerdote nel 1877 a Roma. Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari dal 1901, nel 1907 fu creato Cardinale e nel 1914 divenne Segretario di Stato. Ricoprì tale incarico fino all'11 febbraio 1930. Cfr. C. Fantappiè, R. Astorri, *Gasparri, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 52, Roma, 1999, pp. 500-507.

[3] Predappio (Forlì), 29 luglio 1883 - Milano, 28 aprile 1945. Cfr., *ex multis*, E. Gentile, *Mussolini, Benito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 77, Roma, 2012, pp. 554-568.

solvere l'annosa 'questione romana', prevedendo, da un lato, l'accettazione dell'«annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia» e, dall'altro, il riconoscimento della «piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano».

Veniva così a crearsi un nuovo Stato, indipendente e sovrano: lo Stato della Città del Vaticano.

L'entrata in vigore del Trattato fu sì un punto di arrivo di una lunga trattativa, ma anche il punto di partenza di una nuova avventura, sia per l'Italia, sia per la Santa Sede: doveva concretizzarsi una nuova entità statale, del tutto particolare per fini e modalità di azione, e, per di più, questo nuovo Stato era 'inglobato' nella capitale di un altro Stato[4].

I problemi da affrontare e risolvere non erano pertanto affatto semplici e di immediata soluzione.

In breve tempo fu comunque predisposto un imponente e particolarissimo ordinamento giuridico con l'emanazione di numerose leggi[5], furono istituite diverse tipologie di registri, concesse cittadinanze[6], creati nuovi edifici e così via.

Il Trattato del Laterano, tuttavia, seppur scrupoloso nell'indicare i principi e varie tipologie di garanzie, molte delle quali già assicurate unilateralmente dalla Legge delle Gua-

[4] Per una trattazione esaustiva sulle origini e sulle finalità dello Stato della Città del Vaticano cfr. G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, 2018.

[5] Lo stesso 7 giugno Papa Pio XI, sovrano del nuovo Stato, emanò sei leggi essenziali: la Legge Fondamentale dello Stato (n. I) e le Leggi sulle fonti del diritto (n. II), sulla cittadinanza ed il soggiorno (n. III), sull'ordinamento amministrativo (n. IV), sull'ordinamento economico, commerciale e professionale (n. V) e di pubblica sicurezza (n. VI). Per un inquadramento generale sull'ordinamento giuridico vaticano è essenziale riferirsi all'opera del suo ideatore F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, 1932.

[6] Un primo elenco, aggiornato al 18 agosto 1929, predisposto per le Autorità italiane da quelle della Santa Sede prevedeva già 529 cittadini, religiosi e laici. Di questi 2 avevano la cittadinanza vaticana fin dalla nascita, 390 erano di 'origine' italiana, 113 svizzeri, 11 francesi, 1 etiope, 5 tedeschi, 2 spagnoli, 1 norvegese, 1 belga, 1 americano, 1 olandese, 1 austriaco. Cfr. Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (di seguito ASDMAE), Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 1, sottofasc. 8.

rentigie[7], non era sceso eccessivamente nel dettaglio delle questioni tecniche. Pertanto i rappresentanti delle due Parti contraenti si trovarono a dover risolvere i diversi problemi, molti dei quali prettamente pratici, che si posero subito dopo la firma degli accordi.

Intensi furono gli incontri, ad ogni livello e con ogni tipologia di Amministrazione, e gli scambi epistolari che portarono alla sottoscrizione di alcune ulteriori specifiche convenzioni oppure a soluzioni di carattere amministrativo[8]. Non sempre il lavoro dei delegati, per vari motivi, raggiunse l'obiettivo[9]. In alcuni casi, infatti, trattati, predisposti e pronti per la firma, non videro mai la luce[10].

Uno snodo fondamentale di questo turbinoso ed intenso inizio fu il Ministero degli Esteri e, in particolare, la nuova Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede[11]. Dall'archivio di questa istituzione è tratto il materiale che di seguito sarà presentato.

---

[7] Legge 13 maggio 1871, n. 214.

[8] Cfr. per esempio le Convenzioni per la esecuzione dei servizi postali (29 luglio 1929), per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici (18 novembre 1929), per disciplinare la circolazione degli autoveicoli (28 novembre 1929), nonché le Convenzioni doganale (30 giugno 1930), monetaria (2 agosto 1930) e per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (6 settembre 1932).

[9] Cfr. C. Gentile, *Su un progetto di convenzione in materia penale tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia*, in G. Dalla Torre - G.P. Milano (a cura di), *Annali di Diritto Vaticano 2019*, Città del Vaticano, 2019, pp. 223-242.

[10] Per esempio Convenzione *per una più particolareggiata delimitazione dei confini dello Stato della Città del Vaticano e per regolare taluni servizi pubblici* (1933) (vd. *Infra*) o Convenzione *integrativa per la dotazione di acqua alla Città del Vaticano* (1935). Cfr. Segreteria di Stato, *Nota verbale all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede*, 4 gennaio 1935, prot. n. 139751, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 49, fasc. 1, sottofasc. 1.

[11] Il primo Ambasciatore italiano in Vaticano fu il Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. Sulla sua vita cfr., *ex multis*, E. Santarelli, *De Vecchi, Cesare Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 39, Roma, 1991, pp. 522-531. Sull'attività di Ambasciatore in Vaticano, invece, cfr. M. Casella, *Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. Primo Ambasciatore d'Italia in Vaticano (giugno 1929 – luglio 1935)*, in *Storia e Diplomazia*, 2009, 2, pp. 11-28.

2. *La Commissione tecnica mista per le questioni dipendenti dal Trattato Lateranense ed il relativo schema di Convenzione*

Nell'autunno del 1929, «per esaminare le questioni di carattere tecnico dipendenti dal Trattato Lateranense», Italia e Santa Sede decisero di costituire un'apposita Commissione tecnica mista.

La Commissione era composta da Luigi Cozza, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Cesare Oreglia[12], Direttore Generale dell'Edilizia Viabilità e Porti del Ministero dei Lavori Pubblici, Paolo Salatino e Cesare Palazzo per l'Italia, Giuseppe Momo, Fabio Massimo De Rossi, Leone Castelli e Mons. Gaetano Melchiodi per la Santa Sede. La prima riunione della Commissione si tenne il 30 novembre 1929[13] ed i problemi da affrontare che furono subito individuati possono così riassumersi: 1) confini esatti del nuovo Stato; 2) lavori riguardanti le mura vaticane e piazza San Pietro; 3) dotazione di acqua e fornitura degli altri servizi pubblici (fogna, gas, energia elettrica, spazzatura, etc.[14]); 4) costruzione della fer-

[12] Nel 1931 sostituì Cozza, come Primo Delegato, quando quest'ultimo fu collocato a riposo. Come Secondo Delegato al posto di Oreglia fu nominato Domenico Bertolini, Provveditore Generale dello Stato.

[13] Commissione tecnica mista incaricata dell'esame delle questioni di carattere tecnico dipendenti dal Trattato lateranense, *Verbale della prima adunanza*, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 2, sottofasc. 6b.

[14] I delegati della Santa Sede fecero presente anche la necessità «di stabilire le modalità per l'esenzione delle imposte doganali anche per il carbone che la Società del gas impiega per la produzione del gas da servire per la Città del Vaticano», la «manutenzione delle adiacenze stradali facendo voti che sia effettuata dal Governatorato in modo decoroso e continuo», «che sia esteso il divieto delle affissioni per tutto il recinto della Città del Vaticano», «che sia stabilito per il Vaticano di usufruire del servizio delle spazzature e di tutti gli altri analoghi servizi pubblici che saranno istituiti», «che sia accordato al Vaticano di usufruire degli scarichi pubblici della Città di Roma più vicini alla sua Città», «che sia accordata l'esenzione della tassa governativa di transito per il trasporto di salme dalla Città del Vaticano al Verano» e «esprime il desiderio che sia assicurata alla S. Sede nella eventualità di epidemie di usufruire dei lazzaretti della Città di Roma» (cfr. Commissione tecnica mista inca-

rovia vaticana; 5) servitù d'introspetto[15]; 6) immobili da cedersi alla Santa Sede.

Connessa alle questioni individuate congiuntamente vi era poi in capo allo Stato italiano anche il problema relativo alla dotazione economica da stanziare. Secondo una nota del Capo Delegazione Cozza dell'8 febbraio 1930, infatti, lo Stato italiano, per eseguire gli impegni assunti con il Trattato, avrebbe dovuto prevedere in bilancio, per costi diretti ed indiretti, stanziamenti pari ad almeno 78.700.000 di Lire. Di questi solo 10.000.000 erano già stati stanziati e quindi era necessario «che siano assicurati per i prossimi esercizi gli ulteriori fondi all'uopo occorrenti»[16].

La Commissione tecnica mista lavorò alacremente[17] e man

---

ricata dell'esame delle questioni di carattere tecnico dipendenti dal Trattato lateranense, *Verbale della prima adunanza*, cit.).

[15] In merito a ciò la Commissione «crede in linea pregiudiziale definire la figura giuridica che si è voluta creare dal trattato per l'introspetto di cui è causa» (cfr. Commissione tecnica mista incaricata dell'esame delle questioni di carattere tecnico dipendenti dal Trattato lateranense, *Verbale della prima adunanza*, cit.).

[16] L. Cozza, *Pro-memoria per i lavori da eseguire in dipendenza del Trattato Lateranense*, 8 febbraio 1930, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 2, sottofasc. 6b.

Alcuni mesi prima un'apposita Commissione composta dai rappresentanti dei vari Ministeri interessati presieduta dallo stesso Cozza aveva preventivato una spesa prudenziale di 100.000.000 di Lire, così suddivisa: 5 milioni per «espropriazioni e lavori per la sede dell'Ambasciata Italiana presso la Santa Sede», 5 milioni per «espropriazioni della Villa Barberini a Castel Gandolfo», 22 milioni per la «stazione ed allacciamento ferroviario, fornitura vetture treno pontificio (per memoria L. 4.000.000)», 1.200.000 per «approvvigionamento acque», quota da definire per «sistemazione servizi postali telegrafici ecc», 38.500.000 per «nuovi edifici da costruire per la sistemazione di uffici e servizi statali ora allogati negli edifici ceduti alla Santa Sede», 4 milioni per «espropriazioni di immobili in Roma da cedersi alla Santa Sede», 4.800.000 per «espropriazioni e lavori da eseguire nei pressi della Città del Vaticano», 10 milioni per «contributo al Governatorato di Roma per anticipazione di opere di piano regolatore», 9.500.000 per «imprevisti (eventuale fornitura vetture treno pontificio o altro)». Cfr. Commissione per le proposte e il coordinamento dei vari lavori da eseguire in dipendenza del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, *Relazione sul fabbisogno finanziario*, 2 agosto 1929, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 2, sottofasc. 6b.

[17] Cfr. T. Aebischer (a cura di), *I verbali della Commissione tecnica mista italo vaticana (1929-1933)*, Casamari, 2000.

mano furono risolte – più o meno definitivamente – diverse questioni, altre invece furono rinviate alle istanze politiche cui competevano le decisioni di fondo[18].

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio delle trattative e delle soluzioni individuate, fino al novembre 1933 la Commissione studiò innanzitutto la questione relativa ad una «più precisa delimitazione dei confini della Città del Vaticano che in alcuni tratti, data anche la piccola scala della pianta annessa al Trattato, non risultavano ben individuati»[19]. Successivamente sciolse i nodi relativi allo spostamento delle «linee tranviarie nel tratto in cui invadevano le immediate adiacenze della Piazza S. Pietro», alla «delimitazione della Piazza di S. Pietro»[20], alla «competenza della spesa per il restauro generale ed il completamento delle mura di recinzione della Città del Vaticano dal lato del Cimitero Teutonico e della Piazza del Risorgimento, sistemazione che poi è avvenuta a cura e spese del Governo Italiano», alla «questione della dotazione idrica della Città del Vaticano per il presente e per l'avvenire», al-

[18] Ad esempio: 1) la competenza della spesa per la sistemazione degli accessi alla città del Vaticano («Dai rappresentanti della Santa Sede è stato fatto presente che in seguito alla rinunzia avvenuta da Sua parte all'ultimo momento di includere nel territorio dello Stato della Città del Vaticano il fabbricato del S. Offizio e una piccola porzione della piazza antistante al fabbricato stesso, S.E. il Capo del Governo italiano aveva dichiarato che la detta sistemazione degli accessi sarebbe stata fatta a spese del Governo italiano. I rappresentanti della S. Sede hanno presentato esplicita richiesta perché siano chiarite le intenzioni in proposito»); 2) l'acquisto del treno pontificio; 3) la proroga dei termini per l'esecuzione dei vari obblighi derivanti dal Trattato (rimozione dei binari del tram da Piazza San Pietro, costruzione della stazione ferroviaria vaticana, consegna degli edifici extra-territoriali di Roma e di Villa Barberini di Castel Gandolfo), etc. Cfr. L. Cozza, *Lettera al Ministro dei Lavori Pubblici*, 8 dicembre 1929, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 2, sottofasc. 6b.

[19] C. Oreglia, D. Bartolini, P. Salatino, C. Palazzo, *Pro-memoria per S.E. il Ministro degli Esteri*, 10 novembre 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 6, fasc. 2, sottofasc. 6b. La Commissione, «previ sopraluoghi ed in seguito ad accurati studi», compilò «delle piante dettagliate» sia della Città del Vaticano, sia di tutti gli altri immobili di pertinenza della S. Sede.

[20] La soluzione trovata prevedeva di «far seguire al nuovo cordolo di confine le linee del colonnato berniniano, esclusi gli avancorpi, nella posizione, cioè già eseguita dal cordolo primitivo».

la «questione della competenza della spesa per l'acquisto dei veicoli contemplati dall'art. 6 del Trattato[21], questione che fu risoluta nel senso che la spesa stessa compete alla Santa Sede», alla «complessa questione del coordinamento di vari servizi pubblici della Città del Vaticano con quelli della Città di Roma», addivenendo «alla compilazione dello schema della relative norme, schema che ha in massima ricevuto l'approvazione del Ministero degli Esteri[22]», alla «complessa e delicata questione della interpretazione dell'istituto dell'introspetto riguardante le vecchie e le nuove costruzioni nelle adiacenze dello Stato della Città del Vaticano»[23], agli «espropri dei beni da consegnarsi alla Santa Sede in virtù del Trattato nelle zone del Gianicolo e di S. Calisto, nonché delle espropriazioni della Villa Barberini in Castel Gandolfo e della Villa di Papa Giulio in Roma»[24], alla «questione inerente all'abbattimento del Palazzo Alicorni adiacente alla Piazza di S. Pietro, abbattimento che poi è avvenuto a cura del Governatore di Roma».

Il lavoro della Commissione, seppur per la gran parte concluso, non era ancora stato completato. Restavano in via di soluzione ancora «le questioni inerenti: 1) alla definizione della portata dell'Istituto dell'introspetto nei riguardi delle nuove costruzioni intorno al territorio della Città del Vaticano. 2) alla competenza della spesa per la manutenzione ed illumina-

[21] I vagoni del treno pontificio.

[22] Vedi *Infra*.

[23] Così specifica il pro-memoria: «Per gli immobili esistenti di cui all'art. 7 del Trattato si sono effettuate alcune espropriazioni e trovansi in corso accordi con i proprietari dei rimanenti fabbricati per la trasformazione a tetto delle coperture». Sulla questione cfr. A. Manca, *Il divieto di introspetto nel territorio della Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, Roma, 1933, vol. II, pp. 358-374.

[24] Secondo il pro-memoria «le relative espropriazioni sono avvenute a cura del Ministero dei Lavori Pubblici il quale ebbe anzi ad effettuare la consegna formale alla Santa Sede della Villa Barberini, prima ancora che fossero state compiute le pratiche di espropriazione, mentre degli altri immobili, per cui non è ancora intervenuta la formale consegna definitiva, la Santa Sede ha già il pieno godimento, sia perché alcuni di essi erano già in suo possesso, sia perché i rimanenti le furono consegnati in via provvisoria. È da soggiungere che trovansi attualmente in corso a cura del Ministero delle Finanze le pratiche per la consegna definitiva degli immobili medesimi».

zione della Piazza di S. Pietro». Tuttavia i lavori della Commissione non continuarono per via di alcune 'incomprensioni' che portarono la delegazione vaticana ad abbandonare il tavolo delle trattative.

Nel pro-memoria per il Ministro degli Esteri i delegati italiani ripercorrono così la vicenda: «Quanto agli introspetti la Commissione, dopo aver premesso e bene stabilito che anche in tale materia il suo compito ha natura esclusivamente consultiva e che pertanto le sue deliberazioni non hanno alcun valore impegnativo per i rispettivi Governi, dei quali non possono quindi pregiudicare in alcun modo le decisioni, conferì incarico ad una sottocommissione di studiare la questione e di concretare lo schema di alcune norme da portarsi all'esame tecnico della Commissione stessa, e quindi, alle decisione dei governi rispettivi. In tale schema si accenna alla figura dell'introspetto per le nuove costruzioni nel territorio circostante la Città del Vaticano per un ampiezza di circa metri 400 – considerata parallelamente ai confini della Città stessa. Il Primo Delegato del Governo Italiano prima di portare in seno alla Commissione mista, lo schema di Convenzione ove era inclusa tale proposta comunicò lo schema stesso all'On. Ministero degli Esteri[25] il quale ritenne assolutamente inammissibile che si convertisse l'introspetto in una zona di rispetto profondo ben 400 metri e sulla quale svanirebbe praticamente la sovranità dello Stato. Stabilì il detto Ministero, pertanto, che tale proposta dovesse respingersi nella maniera più formale e categorica, soggiungendo che ove la delegazione Vaticana avesse insistito sulla richiesta di una qualsiasi zona di rispetto si sarebbe reso necessario rifiutare ogni ulteriore discussione al riguardo, giacché, come per le demolizioni, così per le nuove costruzioni si sarebbe dovuto determinare di caso in caso se vi fosse stato introspetto. In seguito a ciò la questione fu di nuovo studiata da parte dei delegati italiani i quali, a mezzo del primo delegato, prospettarono al Ministero degli Esteri se non fosse possibile considerare la figura dell'introspetto per le nuove costruzioni almeno nella zona delimitata al ciglio

[25] Vedi *Infra.*

delle strade che immediatamente circondano la città del Vaticano, ed il detto Ministero concordò che la questione dell'introspetto potesse essere risolta nel senso che accordi debbano essere presi con la Santa Sede solo nel caso di costruzioni sul bordo delle strade che circondano la Città del Vaticano e che ogni altra costruzione che sorgesse dietro quelle fiancheggianti le strade stesse, quando anche più alta potesse farsi liberamente. Per ciò che concerne la competenza della spesa per la manutenzione della Piazza di S. Pietro la S. Sede, a mezzo dei suoi Delegati, chiese che la Piazza predetta le fosse consegnata in buone condizioni e che le opere di sistemazione attualmente occorrenti dovessero da essa eseguirsi verso una contribuzione da parte dello Stato Italiano. I Delegati del Governo Italiano, rapportandosi al principio della natura prettamente consultiva della Commissione tecnica mista, i cui studi intesi esclusivamente nel senso di proposte non possono impegnare comunque i rispettivi Governi, per essere precisi agli organi governativi competenti nella enunciazione della detta domanda esaminarono la proposta del contributo e ritennero che esso avrebbe potuto in ogni caso essere corrisposto per una volta tanto all'atto della consegna. La Commissione stabilì che anche tale questione sarebbe stata inserita nello schema di convenzione aggiuntiva per la più precisa determinazione di taluni patti del Trattato da sottoporsi, a cura dei Delegati, ai rispettivi Governi. Sta di fatto, però, che il Ministero degli Esteri in sede di esame del detto schema stabilì che alla manutenzione della Piazza di S. Pietro nella estensione prevista dal Trattato Lateranense dovesse provvedere la Santa Sede perché ad essa spettano le sovranità e la proprietà della piazza stessa. Soggiunse che all'illuminazione della piazza potrebbe invece seguitare a provvedere il Governatore di Roma in relazione ai poteri di polizia che vi esercitano le Autorità Italiane».

A ciò si aggiunse la richiesta dei delegati della Santa Sede di estendere il beneficio della extraterritorialità ad immobili o a parte dei beni di proprietà della Santa Sede non contemplati dal Trattato. Il Ministero fece presente che i delegati non avevano i poteri per discutere la richiesta, tant'è che

fu preparata la seguente 'riserva' da portare all'approvazione della Commissione: «La Commissione deve dichiarare che ogni discussione o proposta circa estensioni della extraterritorialità di aree contigue sia alla Città del Vaticano, che ad edifici divenuti extraterritoriali in base al Trattato Lateranense esula dalla sua specifica competenza e delibera, pertanto di non occuparsi di tale materia». I delegati della Santa Sede, conosciuta la 'riserva', misero a verbale una dichiarazione con la quale ribadirono le loro richieste e lasciarono i lavori della Commissione. Per i delegati italiani le recriminazioni della Santa Sede non erano giustificate in quanto: 1) le modificazioni da apportarsi ai confini delle zone extraterritoriali esulavano dalla competenza della Commissione; 2) la questione sulla sistemazione della pavimentazione di Piazza San Pietro non era specificata in nessun articolo del Trattato (ove è semplicemente scritto che deve essere consegnata dal Governo italiano senza specificare le condizioni); 3) la consegna degli immobili era in parte avvenuta ed in parte era in corso di trasferimento grazie ad una proroga accordata dalla stessa Santa Sede[26]; 4) i problemi inerenti alla costruzione dell'Ateneo Lateranen-

[26] Così riassume lo *status quaestionis* il pro-memoria: «Nei riguardi della consegna degli immobili tuttora occupati da Uffici Governativi (Palazzo dei SS. XII Apostoli, Palazzo annesso alla Chiesa di S. Andrea della Valle, Palazzo annesso alla Chiesa di San Carlo ai Catinari) si fa presente che essa non è ancora avvenuta perché non è stato tuttora risolto il problema finanziario per la costruzione dei nuovi edifici da destinare a sede degli uffici medesimi (Comandi Militari e Circolo Ufficiali – Uffici Finanziari – Tribunali Militari). È da considerare del resto che per tali consegne la Santa Sede ha già manifestato il Suo intendimento di concedere un ulteriore proroga a condizione che Le siano volturati tali immobili e che Le venga corrisposto il pagamento di un equo canone di affitto per il tempo della proroga, come risulta dal telespresso n. 0965/14 dell'On.le Ministero degli Esteri diretto in data 24 ottobre u.s. al Provveditorato Generale dello Stato, il quale sta ora definendo lo studio relativo alla determinazione del canone. Quanto alla consegna formale dei beni del Governatorato di Roma e del Fondo di beneficenza e di religione dell'Urbe siti sul Gianicolo si deve far presente che esiste uno schema di convenzione concordato tra l'Amministrazione di detti Enti, schema che a quanto risulta dalla Commissione troverebbesi ancora presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per il suo assenso nei riguardi di alcune clausole che interessano la Santa Sede».

se non erano contemplati né dal Trattato né dalla competenza della Commissione mista[27].

Lo strappo della delegazione vaticana portò alla fine improvvisa dei lavori della Commissione che così non potè risolvere definitivamente le varie questioni di cui aveva discusso e giungere alla stipula di una Convenzione. Alcuni problemi discussi durante i lavori della Commissione tuttavia li ritroviamo in parte in alcune Convenzioni[28] o in accordi amministrativi[29] firmati negli anni successivi. Non trovarono mai, invece,

[27] Da diversi mesi le Parti discutevano sulla richiesta della Santa Sede di poter erigere nelle adiacenze della Basilica di San Giovanni in Laterano un edificio, destinato ad accogliere l'Ateneo Lateranense, in parte su un terreno di proprietà della Santa Sede, coperto da immunità dal Trattato, ed in parte di proprietà privata da espropriare. La Santa Sede richiedeva che le immunità prevista dal Trattato si estendessero anche al nuovo terreno e al costruendo edificio. Lo Stato italiano non era d'accordo perché «si avrebbe uno spostamento dei limiti della detta zona [extraterritoriale: *n.d.A.*], quali furono determinati nel Trattato 11 febbraio 1929, e quindi vi sarebbe una modificazione nel Trattato medesimo», circostanza che «potrebbe aver luogo soltanto in base ad un accordo fra quest'ultima e lo Stato italiano». Cfr. P. de Francisci, *Parere al Ministro degli Affari Esteri (Ufficio Affari con la Santa Sede)*, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 10.

[28] Cfr. Convenzioni ferroviaria (20 dicembre 1933), ospedaliera (4 ottobre 1934) e circa i servizi di polizia mortuaria (28 aprile 1938).

[29] Nell'ottobre 1935 la Santa Sede, per il tramite del Nunzio Apostolico in Italia, propose che le spese per i lavori di sistemazione e pavimentazione di Piazza San Pietro fossero divisi a metà tra Santa Sede e Stato italiano. Soluzione che fu accolta dagli organi governativi italiani e così nell'agosto 1936 poterono finalmente iniziare i lavori. Non fu tuttavia sciolto il dubbio se questa suddivisione delle spese valesse anche per i lavori successivi. Scriveva il Ministero dell'Interno a quello degli Esteri: «Già da tempo venne proposta la questione circa la competenza passiva della spesa per la pavimentazione e manutenzione del piano stradale della Piazza S. Pietro, in Roma. Ma nessun esito ebbero le intese che avrebbero dovuto formare oggetto di apposita convenzione fra lo Stato Italiano e quello della Città del Vaticano, e così pure nessuna decisione venne presa sull'argomento dalla Commissione tecnica incaricata della precisazione dei confini tra i due Stati e dei reciproci rapporti. In tale stato di cose, molto a proposito è giunta la proposta di S.E. il Nunzio Apostolico d'Italia, il quale, dato il comune interesse di ottenere a più presto la sistemazione della Piazza che decora il maggior tempio della Cristianità, ha prospettato la soluzione della vertenza in base al criterio della ripartizione della spesa, nel senso che il Governatorato della Città del Vaticano e quello della Città di Roma assumano ciascuno per la metà l'onere necessario per la pavimentazione e manutenzione del piano stradale della Piazza. Tale soluzione, essendo apparsa fondata su princi-

una soluzione concordata i problemi relativi, per esempio, alla determinazione esatta dei confini e all'introspetto[30].

Come anticipato, all'inizio del 1933, quando i lavori della Commissione mista erano ancora in corso, fu predisposto uno schema di convenzione «per la più precisa determinazione di taluni patti del Trattato». Lo schema, redatto dal Primo Delegato del Governo italiano Oreglia «di concerto con il Primo Delegato della Santa Sede»[31], andava a «riassumere e concretare le varie proposte della Commissione ai rispettivi governi in esplicazione del mandato ricevuto». Prima di sottoporlo all'attenzione della Santa Sede Oreglia inviò il testo al Ministero degli Esteri per un preventivo parere e per ricevere «eventuali osservazioni per le conseguenti opportune modifiche da proporre».

Il testo della 'convenzione interpretativa' ricorda che «i confini dello Stato della Città del Vaticano e delle varie zone ed edifici passati in assoluta proprietà della Santa Sede o per cui furono stabilite speciali agevolazioni sono indicati schematicamente nelle piccole piante formanti gli allegati I, II e III

---

pi di diritto, veniva subito sottoposta all'esame del Governatorato di Roma, per la necessaria adesione e nell'intento anche di regolare equamente una questione lungo tempo sospesa, la cui definizione non avrebbe potuto essere, per ovvie ragioni, ulteriormente ritardata. Il detto Governatorato ha accolto la proposta e pertanto ha informato di aver già date disposizioni al dipendente Ufficio Tecnico perché prenda contatti con quello del Governatorato della Città del Vaticano allo scopo di definire gli accordi sulla base della spesa a metà fra i due enti interessati»: Ministero degli Esteri, *Telespresso all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede*, 5 novembre 1835, prot. n. 895/415, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 49, fasc. 1, sottofasc. 4. L'Ambasciatore, al fine di comunicare alla Segreteria di Stato che «il R. Governo accetta la soluzione di massima di cui sopra» come richiestogli dai Superiori, chiede al Ministro di confermargli se «debbasi intendere che anche le future successive manutenzioni in perpetuo della Piazza medesima, che è in territorio vaticano, vadano eseguite per metà a spese del Governatorato di Roma»: Ambasciata d'Italia presso la S. Sede, *Nota al* Ministro, 12 novembre 1935, prot. n. 7616/489, minuta, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 49, fasc. 1, sottofasc. 4.

[30] Crf. T. Aebischer, *Un confine per il Papa. Problematiche territoriali nella Questione Romana e confine dello Stato della Città del Vaticano*, Roma, 2009.

[31] C. Oreglia, *Nota all'On. Fulvio Suvich Sottosegretario di Stato per gli Esteri*, 17 gennaio 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 6.

del Trattato» e per «evitare ogni e qualunque contestazione si rende opportuno di meglio precisare e di regolarizzare i confini stessi in base ai dati catastali ed ai più precisi accertamenti locali che solo ora fu dato compiere»[32]. Inoltre la convenzione si rende necessaria per meglio chiarire e definire la servitù di introspetto «nella parte che concerne le nuove costruzioni nel territorio circostante alla Città del Vaticano» e per regolare «particolari servizi ed opere di interesse pubblico», quali «illuminazione in Piazza S. Pietro, fognatura bianca e nera, divieto di affissione sulle mura Vaticane, manutenzione decorosa delle strade recingenti la Città del Vaticano, manutenzione a giardino dei reliquati di terreno fra le mura ed il Viale Vaticano e spiazzo prospiciente il nuovo ingresso ai Musei in V. Leone IV, diritto di scarico di materiali e terre provenienti dalla Città del Vaticano nei luoghi di pubblico scarico del Governatorato di Roma, uso del Lazzaretto in caso di epidemia, diritto di sepoltura nei cimiteri della Città di Roma e relativo diritto di transito delle salme, servizio di trasporto delle spazzature».

Lo schema di convenzione vera e propria, essenzialmente accettato dalla Santa Sede[33], constava di 9 articoli più allegati. Di seguito si riportano gli argomenti dei singoli articoli: art. 1: precisazione dei confini (con rinvio all'allegato); art. 2: zona di introspetto per le nuove costruzioni, ad eccezione «delle proprietà attuali e future della Santa Sede in detta zona», nel territorio circostante la Città del Vaticano (circa 400 metri considerati parallelamente ai confini dello Stato della Città del Vaticano (con rinvio all'allegato); art. 3: illuminazione elettrica di Piazza San Pietro (posta a carico del Governo italiano); art. 4: manutenzione strade recingenti la Città del Vaticano; art. 5: servizio di nettezza urbana[34]; art. 6: uso gratui-

[32] Schema di convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede per la più precisa determinazione di taluni patti del Trattato dell'11 febbraio 1929, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 6.

[33] Cfr. F. Borgongini Duca, *Comunicazione al Ministro per gli Affari Esteri*, 6 giugno 1933, prot. n. 2931, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 10.

[34] Il testo pone il servizio per Piazza San Pietro a carico al Governatorato di Roma, mentre dietro corrispettivo di un contributo da parte dello Stato del-

to del collettore di Roma «per la immissione e lo smaltimento delle acque fluviali e di rifiuto provenienti dalle reti di fognatura della Città del Vaticano»; art. 7: libero scarico di materiali e di terre di risulta; art. 8: uso del Lazzaretto della città di Roma per il ricovero dei malati in caso di epidemia, nonché dei cimiteri della Città di Roma per le sepolture; art. 9: divieto di affissione «per tutto il perimetro dello Stato della Città del Vaticano sia negli edifici che nelle mura di cinta», nonché «alle pareti delle proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense».

Il Ministero degli Esteri fece diversi rilievi.

Il primo riguardava il titolo stesso dell'eventuale convenzione. Per il Ministero, infatti, il titolo dato dai Capi delle Delegazioni non sembrava «esatto e neppure opportuno»[35] in quanto «a prescindere dal fatto che, per ormai costante consuetudine, negli Atti internazionali la Santa Sede ha la precedenza, è da considerare che l'attuale Commissione mista italo-vaticana non è chiamata a determinare con maggiore precisione taluni patti del Trattato Lateranense, ma solo a precisare meglio i confini della Città del Vaticano (dato che gli schizzi allegati al trattato stesso possono essere stati in qualche punto incompleti o che non abbiano tenuto sufficiente conto di necessità insite nella topografia) ed altresì a regolare, nelle loro linee sostanziali, alcuni servizi, in dipendenza del nuovo stato di cose che col Trattato si è venuto a costituire». Pertanto, per il Ministero, il documento avrebbe dovuto intitolarsi: *Schema di convenzione fra la Santa Sede e il Governo Italiano per una più particolareggiata delimitazione dei confini dello Stato della Città del Vaticano e per regolare taluni servizi pubblici*.

In merito al testo vero e proprio i rilievi maggiori riguardano l'articolo dedicato all'introspetto.

---

la Città del Vaticano, lo stesso Governatorato provvede «a quanto necessario per il ritiro e per la distribuzione delle immondizie da tutta la restante Città del Vaticano e Palazzi extra territoriali».

[35] Ministero degli Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Telespresso a Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon*, 10 marzo 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 6.

Per il Ministero, quanto ipotizzato in merito alla servitù d'introspetto è ritenuto «grave» in quanto «arriva a stabilire principi e limitazioni che andrebbero oltre la lettera e lo spirito del disposto del Trattato»[36]. Un tale giudizio è così motivato: «pare doversi ritenere che il Governo Italiano, nell'impegnarsi, con quel comma, a non permettere nuovi costruzioni che costituiscano introspetto, abbia considerato quest'ultimo nella accezione dell'uso comune e delle leggi civili: e cioè di non permettere che nelle immediate vicinanze della Città del Vaticano sorgano edifici dai quali sia facile vedere nell'interno della Città stessa o in edifici di questa, in guisa da costituire disagio e molestia per i vaticani. Se così fosse – continua il Ministero –, non si comprenderebbe come l'articolo 2 del progetto voglia costituire una zona dell'ampiezza di ben 400 metri per l'intero perimetro della Città del Vaticano, allo scopo di impedire l'introspetto. Si potrebbe allora dire che introspetto nella Città del Vaticano vi sia da tutti i punti elevati di Roma». Non solo, ma «peggio poi ancora se l'introspetto di cui all'articolo 7 del Trattato si voglia riconoscere ai riguardi della zona anzidetta come servitù, giusta la qualifica dell'articolo in questione. L'Italia, in tal caso, non avrebbe più la libera disposizione di quella zona, e, quindi, di fatto il territorio della Città del Vaticano sarebbe esteso non di poco, se non pure addirittura raddoppiato. E ciò tanto più perché, giusta il secondo comma dell'articolo predisposto, alla limitazione concernente l'introspetto non sarebbero sottoposti gli edifici attuali e futuri del Vaticano». Il timore era che il Vaticano «avrebbe tutto l'interesse di venire procedendo a nuovi acquisti in quella zona e a nuove costruzioni per la effettiva occupazione di essa, mentre tutti gli altri edifici ivi esistenti non potrebbero, all'occorrenza essere ricostruiti».

Le osservazioni sugli altri articoli dello schema di convenzione sono minime e riguardano soprattutto la formulazione tecnico-giuridica delle norme. Per esempio, per l'articolo 7 sullo scarico dei materiali di risulta, i funzionari del Ministero sug-

[36] Ministero degli Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Telespresso a Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon*, Allegato, 10 marzo 1933, cit.

geriscono di eliminare la parola 'liberamente' «perché la Città del Vaticano non può certo far scaricare i materiali e le terre di risulta quando e come meglio voglia» e di inserire, invece, le parole «conformandosi alle disposizioni generali emanate in materia dalle competenti Autorità Italiane». Mentre per l'art. 8 sull'uso del Lazzaretto chiedono di sopprimere la parola 'diritto', «poiché non è un diritto, ma è un'autorizzazione».

Per quanto riguarda l'art. 9 sul divieto di affissione sulle mura vaticane, i funzionari degli Esteri puntualizzano che il Governo Italiano non può vietare l'affissione essendo «gli edifici e le mura proprietà del Vaticano», ma, al massimo, può impegnarsi «a far rispettare tale divieto».

Evidentemente le obiezioni del Ministero non furono nel frattempo superate e l'interruzione dei lavori della Commissione mista certamente non permise di risolverle, con la conseguenza che non si giunse più alla sottoscrizione di questa convenzione.

3. *La chiusura del pubblico transito di alcune vie adiacenti al Palazzo del Sant'Uffizio*

Un'ulteriore questione che occupò i rappresentanti ed i funzionari italiani e vaticani nei primi anni di vita dello Stato della Città del Vaticano fu la volontà di chiudere al pubblico transito alcune vie, oggi non più esistenti, adiacenti al Palazzo del Sant'Uffizio.

Come è noto il Palazzo, così come l'area prospiciente, non è in territorio vaticano[37], ma è uno degli immobili situati sul suolo italiano che gode della cosiddetta 'extraterritorialità'[38].

Tra la fine del 1932 e gli inizi del 1933 le Parti disquisirono, fin quasi a giungere ad un incidente diplomatico, sulla

[37] Le cronache riferiscono che il giorno prima della firma dei Patti Lateranensi Papa Pio XI decise di non far includere il Palazzo del Sant'Uffizio e l'area circostante nel territorio del nuovo Stato. Cfr. F. Pacelli, *Diario della Conciliazione con verbali e appendici di documenti*, a cura di M. Maccarone, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959.

[38] Per una disamina dell'istituto cfr. G. Dalla Torre, *L'"extraterritorialità" nel Trattato del Laterano*, Torino, 2016.

chiusura al pubblico accesso, effettuata dalla Santa Sede apponendo dei cancelli, delle due strade che costeggiavano i fianchi dell'ora distrutto Museo Petriano: via della Sacrestia e via del Sant'Uffizio.

Il 17 dicembre 1932 il Governatore di Roma, il Principe Francesco Boncompagni Ludovisi[39], scrisse al Ministero degli Esteri per chiedere come avrebbe dovuto comportarsi.

Nella lettera il Governatore affermava che qualche tempo prima il Consulente Legale dello Stato della Città del Vaticano rappresentò per le vie brevi all'Ufficio Tecnico del Governatorato di Roma «il desiderio che fosse opportunamente limitato – per ragioni igieniche e morali, specialmente durante le ore notturne – l'uso pubblico delle vie della Sacristia e del S. Uffizio, le quali fanno parte di quel complesso di adiacenze del Palazzo del S. Uffizio cui, in virtù dell'articolo 15 del Trattato Lateranense (all. 2 tavola X), spettano le immunità diplomatiche»[40].

Pur riconoscendo che «effettivamente, le vie della Sacristia e del Santo Uffizio dànno accesso al Vaticano e a beni di proprietà del Vaticano stesso o di Enti da esso dipendenti, come la Fabbrica di S. Pietro e i Cavalieri di Colombo, e pertanto il loro uso non interesserebbe persone estranee», l'Ufficio Tecnico – continuava il Governatore – fece sempre verbalmente rilevare «come fosse da scartare una eventuale soluzione nel senso di trasferire al Vaticano la proprietà di dette vie (previa declassificazione) in quanto ciò costituirebbe alienazione di un bene immobile a favore di uno Stato Estero» e che «non convenisse inoltre, per considerazioni di carattere generale, adottare una soluzione nel senso di concedere alla S. Sede l'uso del suolo di dette vie verso corresponsione di un canone annuo».

[39] Foligno, 20 ottobre 1886 – Roma, 7 giugno 1955. Nobile romano, è eletto nelle liste del P.P.I. nel 1919 e poi in quelle fasciste nel 1921 e nel 1924. Sottosegretario al Ministero delle Finanze nel I Governo Mussolini, nel 1929 è nominato Senatore. Dal 1928 al 1935 fu Governatore di Roma. Cfr. F. Margiotta Broglio, *Boncompagni Ludovisi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 11, Roma, 1969, pp. 709-710.

[40] F. Boncompagni Ludovisi, *Lettera al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Santa Sede*, 17 dicembre 1932, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

Nel frattempo «la Santa Sede ha fatto apporre due cancelli allo sbocco di dette vie, come da facoltà che le deriverebbero dalle immunità diplomatiche riconosciute dall'art. 15 del Trattato Lateranense alle adiacenze del Palazzo del S. Uffizio: i cancelli vengono tenuti aperti durante il giorno» e il Consulente Legale della Città del Vaticano, sempre per le vie brevi, fece presente che gli oneri per la manutenzione ed illuminazione di dette vie, nonché per l'apertura e la chiusura dei cancelli sarebbero stati a carico della stessa Santa Sede «tenuto conto delle limitazioni che all'uso pubblico delle vie medesime sono recate dalle suaccennate disposizioni del Trattato».

Il Governatore di Roma, dopo aver rappresentato la situazione e informato che gli era stato proposto, «per regolare la cosa», «di far luogo ad un semplice scambio di lettere»[41], rimette al Ministero, «trattandosi di atto che attiene all'interpretazione ed esecuzione delle disposizioni del Trattato», la decisione «sull'ammissibilità dei cancelli allo sbocco delle suddette vie». Per quanto riguarda, infine, le modalità di regolamento dei rapporti fra il Governatorato di Roma e quello dello Stato della Città del Vaticano relativamente alla manuten-

[41] Alla missiva sono allegate le bozze delle lettere che avrebbero dovuto scambiarsi i due Governatori. Il testo del Governatore della Città del Vaticano avrebbe dovuto essere il seguente: «È certamente nota alla E.V. la condizione delle Vie della Sagrestia e del S. Uffizio, le quali, mentre non dànno accesso che alla Città del Vaticano o ad immobili ad essa adiacenti e di proprietà della Santa Sede, senza aver comunicazione con altre pubbliche vie della Città di Roma, d'altro canto fanno parte di quel complesso di adiacenze del Palazzo del Santo Uffizio a cui, in virtù dell'art. 15 del Trattato Lateranense, spettano le immunità diplomatiche. In conseguenza di ciò al fine di meglio provvedere alla vigilanza e alla custodia sia dal punto di vista igienico che morale a cura della Santa Sede, sono stati apposti due cancelli allo sbocco delle vie suindicate verso Piazza del Santo Uffizio, cancelli che peraltro ordinariamente saranno aperti durante il giorno. Resta inteso che così alla manutenzione come all'illuminazione in dette vie provvederà la Santa Sede». Il testo del Governatore di Roma, invece, sarebbe stato del seguente tenore: «Ho preso nota di quanto la E.V. ha avuto la cortesia di comunicarmi con la pregiata lettera in data …. e mi è gradito assicurare la E.V. che data la ubicazione delle due vie del S. Uffizio e della Sagrestia e il fine igienico e morale della richiesta, nulla osta da parte di questa Amministrazione alla apposizione di cancelli allo sbocco delle indicate vie, delle quali la manutenzione e illuminazione resteranno a carico della Santa Sede».

zione ed illuminazione delle citate vie, il Principe sospetta che la soluzione individuata dal Vaticano dello scambio delle lettere tra Governatori sia dubbia, sembrandogli più opportuno predisporre «una vera e propria convenzione nella forma che codesto On. Ministero – nella sua competenza – creda di determinare»[42].

Il Ministero degli Esteri prese la comunicazione del Principe Boncompagni Ludovisi nella dovuta considerazione e, il 30 dicembre, chiese un parere al Ministero di Grazia e Giustizia.

Pochi giorni dopo, il 3 gennaio 1933, il Ministro Guardasigilli de Francisci[43] in persona risponde senza mezzi termini e chiaramente che «non sembri dubitabile che l'Art. 15 del Trattato 11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede nel comprendere, fra gli immobili godenti del privilegio delle immunità diplomatiche, il Palazzo del Santo Ufficio "ed adiacenze", non possa avere riferimento alle strade pubbliche che danno accesso a quel Palazzo o che lo limitano. Così pure non pare dubitabile come il privilegio delle immunità diplomatiche non comprenda la facoltà di compiere atti di diposizione, come quello di chiudere con cancelli strade di incontrastata pertinenza dello Stato Italiano»[44].

---

[42] Il Governatore chiude la sua lettera facendo presente che, seppur «possa convenire di trasferire alla Santa Sede l'onere della manutenzione ed illuminazione delle vie medesime», «essendo ormai l'uso delle vie in parola limitato alle persone che hanno da accedere al Vaticano o ad Enti da esso dipendenti», tuttavia «data la tenuità dell'onere, questo Governatorato non avrebbe difficoltà a mantenerlo a proprio carico, qualora lo consigliassero superiori ragioni di opportunità».

[43] Roma, 18 dicembre 1883 – Formia, 31 gennaio 1971. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1905 a Milano con Contardo Ferrini e Pietro Bonfante, divenne Ordinario di Diritto romano nel 1924, nel 1929 fu eletto deputato e nominato Ministro di Grazia e Giustizia (20 luglio 1932-24 gennaio 1935). Socio dell'Accademia dei Lincei (e poi dell'Accademia d'Italia), nel 1939 divenne Vicepresidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Cfr. C. Lanza, *De Francisci, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 36, Roma, 1988, pp. 58-64.

[44] P. de Francisci, *Lettera al Ministero degli Affari Esteri (Ufficio Affari con la Santa Sede)*, 3 gennaio 1933, prot. n. 1254, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

Per il Ministro, «fissata la esatta portata dell'art. 15 del citato Trattato 11 febbraio 1929, che né autorizza a ritenere comprese, fra le adiacenze del Palazzo del Santo Ufficio coperte da immunità, le strade pubbliche che vi conducono e lo fronteggiano, né, in ogni caso, consente di compiere sulle strade medesime alcun atto di disponibilità», è possibile trovare un modo per poter andare incontro, se ritenuto opportuno, alla richiesta del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

La soluzione prospettata è quella delle «concessioni di uso di aree pubbliche» da farsi al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Tale concessione dovrebbe essere «temporanea per un uso determinato, che richiederebbe a stretto rigore l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti». Secondo il Ministro una tale soluzione «potrebbe apparire preferibile, per ovvie ragioni, a quello più solenne di un accordo diretto fra il Governo italiano e la Santa Sede».

Il Ministero degli Esteri chiese un parere anche all'Avvocato Generale dello Stato Gaetano Scavonetti[45], il quale, il 20 gennaio 1933, rispose sulla stessa falsariga del Guardasigilli che: «[…] Tenuto presente, dunque, il criterio seguito dalle alti Parti contraenti [concessione delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri: *n.d.A.*], e poiché non risulta che la Santa Sede avesse in precedenza dei diritti particolari sulle strade di accesso al Palazzo del Santo Uffizio, così non mi sembra che con la dizione "ed adiacenze" l'art. 15 possa riferirsi anche alle dette strade. […] Aggiungo, ancora, che l'art. 15 si riporta sempre a palazzi, edifici, senza mai accennare a strade, e che le immunità riconosciute dal diritto internazionale si riferiscono (come peraltro è detto nell'articolo 15) alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, ed in esse sedi non si comprendono le strade di accesso o limitrofe allo edificio. […] Ritengo che le due strade

[45] Carlentini (Siracusa), 4 aprile 1876 – Roma, 2 dicembre 1957. Laureato in Giurisprudenza, divenne funzionario del Ministero delle Finanze. Dal 2 ottobre 1921 al 20 novembre 1930 fu Avvocato erariale generale e successivamente, dal 20 novembre 1930 al 30 giugno 1938, Avvocato Generale dello Stato. Dal 1948 al 1953 fu Presidente dell'Alta Corte per la Regione Siciliana. Sul finire del 1928 fu nominato Senatore.

della Sacrestia e del Santo Officio non possono ritenersi comprese nell'immunità riconosciuta con l'art. 15 del Trattato»[46].

L'Avvocato Generale, però, chiarito che le strade non rientravano nell'ambito dell'art. 15 del Trattato (come ritenuto anche dal Guardasigilli) e considerato che «trattasi di due brevissimi tratti di strade che danno accesso solamente al Vaticano ed a beni di proprietà della Santa Sede, mentre non si disconosce che per ragioni di igiene e di moralità sia opportuno che i detti brevi tratti vengano chiusi di notte, né sembra che possa derivarne pregiudizio ai cittadini», è favorevole ad un accordo 'amministrativo' tra il Governatorato di Roma e quello della Città del Vaticano «poiché non se ne limita l'uso – da parte del Governatorato di Roma non si fa che accordare una semplice licenza a contenuto amministrativo». È favorevole pertanto alla soluzione prospettata di uno «scambio di lettere»[47].

Copia dei pareri del Ministro della Giustizia e dell'Avvocato Generale dello Stato furono inviati all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa affinché esprimesse anche un suo giudizio in merito a questa vicenda.

Nella lettera all'Ambasciatore l'Ufficio Affari con la Santa Sede del Ministero riferisce che, «a prescindere dalla questione se le due vie di cui si tratta possano essere comprese in ciò che il Trattato chiama "adiacenze" come sopra è accennato, è sembrato che il concetto di immunità diplomatica non si possa estendere fino alla chiusura di quelle vie, con l'apposizione di cancelli, poiché un tale atto costituisce un vero e proprio esercizio di dominio»[48]. Inoltre a parere dell'Ufficio scrivente la questione non poteva «essere sanata mercé il sempli-

[46] G. Scavonetti, *Nota al Ministero degli Affari Esteri (Ufficio Affari Santa Sede)*, 20 gennaio 1933, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[47] L'Avvocato Generale consiglia tuttavia di modificare le bozze di lettere predisposte, ponendo a carico del Vaticano l'illuminazione delle strade e di lasciare in capo al Governatorato di Roma quelle per la manutenzione «anche per non snaturare il carattere di concessione amministrativa».

[48] Ministero degli Affari Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Nota al Regio Ambasciatore presso la Santa Sede*, 1 febbraio 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

ce scambio di note progettato dal Governatore della Città del Vaticano, nei termini degli schemi annessi alla comunicazione del Governatorato di Roma».

L'Ambasciatore rispose il giorno seguente. «In via pregiudiziale – scrive il Conte di Val Cismon – rinnovo la osservazione già più volte fatta che i continui contatti diretti fra gli organi decentrati dello Stato ed i [molti?] agenti autorizzati o meno autorizzati della Santa Sede e della stessa Città del Vaticano rischiano di portare a conseguenze anche gravi create magari di sorpresa dagli elementi dubbi ed infidi dei quali si tratta e che si presentano alle nostre autorità in lusinghiera veste italiana. Mi sembra indispensabile che lo Stato sbarri tutti questi cunicoli e queste vie di avvicinamento per costringere la Santa Sede a passare sempre per la porta grande»[49].

Entrando poi nel merito della questione, l'Ambasciatore si dichiara non essere dell'avviso «né dell'Avvocatura Erariale né del Ministero della Giustizia fermo restando che non possono assolutamente ritenersi "adiacenze" del palazzo del Santo Uffizio le pubbliche vie».

Il parere di De Vecchi è categorico: «tenuto fermo ancora che sotto nessuna forma e per nessuna ragione debba essere ceduto del suolo nazionale alla Santa Sede dopo le pattuizioni Lateranensi che debbono pertanto essere in questa materia interpretate in senso rigidamente letterale ed al massimo restrittivo. La apposizione dei cancelli dei quali si tratta è senza dubbio uno dei molti atti che il Governatorato della Città del Vaticano, organo da ignorare politicamente quanto più è possibile perché superfluo, alla Santa Sede sua [… *parola indecifrabile*] certamente di [… *parole indecifrabili*] ha compiuto un [… *parola indecifrabile*] non prettamente corretta. Tutto ciò era un subordinato segreto, da reprimersi energicamente in via diplomatica anche perché simili atti di dominio, dalle [… *parola indecifrabile*] nelle piccole cose, avranno certamente domani una applicazione più vasta come insegnano la Storia e l'esperienza».

[49] C.M. De Vecchi, *Telespresso al Ministro degli Esteri*, 2 febbraio 1933, minuta manoscritta, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

Alla luce delle considerazioni fatte, l'Ambasciatore conclude proponendo che «dopo un energica protesta verbale per l'atto compiuto, qualora si creda di accedere al desiderio espresso dal richiedente per un non necessario atto di cortesia, vi si acceda con tutte le cautele e con scambio di note diplomatiche fra la Santa Sede ed il Regio Governo, non già fra la Città del Vaticano ed il Governatorato di Roma. La Città del Vaticano dovrebbe essere quanto possibile ignorata. Le cautele potranno essere quelle delineate dal Ministero della Giustizia o della Regia Avvocatura Erariale richiedendole magari di ulteriore e più misurata presentazione».

La *querelle* giunse fino ai massimi livelli istituzionali.

In un promemoria l'Ambasciatore annota che l'8 febbraio aveva illustrato la questione e ne aveva discusso direttamente con il Duce, il quale era stato già informato dal Nunzio in Italia Francesco Borgongini Duca[50]. Il Nunzio aveva asserito con Mussolini «che non era contestato il diritto di extraterritorialità diplomatica sulle due vie in questione; che queste erano vie cieche; che soltanto la forza pubblica vaticana vi poteva accedere»[51]. De Vecchi annota: «Il Capo ha avuto pessima impressione del modo come la cosa è stata prospettata da Monsignor Borgongini. Richiamerà la pratica per leggere egli stesso con tutta calma il mio telespresso e deciderà tenendone conto».

Il diplomatico italiano affrontò la questione anche in Vaticano, sia con Mons. Giuseppe Pizzardo[52], sia con il Card. Eu-

[50] Roma, 26 febbraio 1884 - 4 ottobre 1954. Segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari dal 1921, con l'entrata in vigore dei Patti Lateranensi fu nominato Arcivescovo e destinato primo Nunzio Apostolico in Italia. Nel 1953 Pio XII lo creò Cardinale. Tra gli altri incarichi si ricordano quello di Amministratore pontificio della Basilica di San Paolo (1933-1954) e Delegato pontificio per il Santuario Lauretano (1934-1954). Cfr. G. Caputo, *Borgongini Duca, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 12, Roma, 1971, pp. 782-784.

[51] C.M. De Vecchi, *Promemoria dattiloscritto*, 8 febbraio 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[52] Savona, 13 luglio 1877 – Roma, 1° agosto 1970. Già Sottosegretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nel 1921 è nominato Sostituto della Segreteria di Stato per gli Affari Ordinari. Il 7 giugno 1929 diviene Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.

genio Pacelli, Segretario di Stato[53].

L'11 febbraio 1933, quarto anniversario dei Patti Lateranensi, annota di aver «fatto considerare bene le tre bugie del Nunzio ed ho detto che a mio avviso non si poteva avere, con tutta la buona volontà del Governo, che questa soluzione: i cancelli in proprietà al Governo Italiano; le chiavi di questi alle Autorità di P.S.; scambio di note che nonché la sovranità riconoscano allo stato Italiano proprietà e possesso di quelle due vie; naturalmente scambio di note in via diplomatica fra S. Sede e Governo Italiano»[54]. Conclude: «Ho protestato vivamente ancora contro il sistema seguito e contro le bugie, pure convenendo che possa essere il Nunzio a sbrigare la pratica».

Molto probabilmente a seguito di questi colloqui il Nunzio in Italia sollecitò ufficialmente il Ministero degli Esteri per «una soluzione in merito al progetto della Santa Sede relativo alle vie del Santo Uffizio e della Sagrestia che, per motivi igienici e morali, si vorrebbero tenere chiuse durante la notte»[55]. A questa sollecitazione il Ministero rispose con una Nota Verbale del seguente tenore: «Al riguardo, il Regio Ministero degli Affari Esteri non può, innanzi tutto, non manifestare la persuasione che si vorrà riconoscere come qualsiasi opera da parte della Santa Sede sulle vie stesse e precipuamente con la costruzione di cancelli di chiusura – atto questo che rientra nel concetto di disposizione e di dominio – avrebbe richie-

---

Consacrato Arcivescovo nel 1930, è creato Cardinale da Papa Pio XI nel concistoro del 13 dicembre 1937. Dal 1939 al 1968 è Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, nonché, dal 1951 al 1959, anche Segretario della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio. Dal 1948 al 1966 è anche titolare della Chiesa di Albano. Cfr. P. Trionfini, *Pizzardo, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 84, Roma, 2015, pp. 337-339.

[53] Roma, 2 marzo 1876 – Castel Gandolfo (Roma), 9 ottobre 1958. Già Nunzio in Baviera, Germania e Prussia e poi Segretario di Stato dal 1930, fu eletto Papa, con il nome di Pio XII, nel 1939. Cfr., *ex multis*, F. Traniello, *Pio XII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 84, Roma, 2015, pp. 58-69.

[54] C.M. De Vecchi, *Promemoria dattiloscritto*, 11 febbraio 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[55] Ministero degli Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Nota Verbale alla Nunziatura Apostolica in Italia*, 10 marzo 1933, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

sto il previo accordo fra le due Parti. Non sembra, poi, che sotto l'espressione "adiacenze" adoperata nell'art. 15 del Trattato Lateranense, possano essere comprese le due vie anzidette, poiché quivi si contemplano sole le "immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli Agenti diplomatici di Stati Esteri". Tali privilegi sono ammessi ai riguardi di edifici e di persone e non per le vie e per i luoghi in genere aperti al pubblico. Il fatto, d'altronde, della chiusura a mezzo di cancelli esorbita dal concetto di privilegio, poiché rientra, come atto di disposizione e di dominio, nelle caratteristiche del diritto di proprietà. Premesso ciò, il Ministero degli Affari Esteri, ha l'onore di portare a conoscenza della Nunziatura Apostolica che il Regio Governo non avrebbe difficoltà, in vista delle circostanze addotte dalla Santa Sede, di addivenire ad un accordo nel senso progettato, allo scopo appunto di evitare i lamentati inconvenienti. Occorre, peraltro, chiarire in tale accordo, che a scopo di semplificazione, potrebbe prendere forma di scambio di note, che la chiusura notturna delle vie anzidette non ha alcun carattere definitivo, né può comunque toccare il diritto di sovranità territoriale, che resta pieno da parte dell'Italia. Il Regio Governo è sempre libero di chiedere, in qualunque tempo, che la chiusura da esso consentita venga rimossa. Occorre stabilire altresì che la chiusura dei cancelli possa aver luogo solo durante le ore notturne, mentre in tutte quelle del giorno e, all'occorrenza, anche in quelle della notte, le due vie rimangono aperte al traffico, come ogni altra via di Roma. Il Regio Governo infine non ha difficoltà che, a scopo di miglior vigilanza, alla illuminazione di quelle vie provveda la Santa Sede, aumentando, se del caso le lampade ivi esistenti. La manutenzione, peraltro, delle vie stesse, rientrando in quella generale della città, resta sempre affidata alle cure del Governatorato di Roma. Qualora si concordi su questi ultimi punti, il Regio Ministero degli Affari Esteri, è da parte sua pronto a procedere allo scambio di note, come sopra è accennato».

Come è possibile leggere, il Ministero, forte anche dei pareri del Ministero della Giustizia, dell'Avvocato Generale dello Stato e dell'Ambasciatore De Vecchi, fu netto nell'affermare che l'atto di chiudere le due vie con cancelli esorbitava dai pri-

vilegi previsti dal Trattato per le sedi 'extraterritoriali' e che comunque sarebbe dovuto avvenire 'previ accordi'. Allo stesso tempo, però, veniva incontro alle richieste della Santa Sede, purché si accogliessero quelle condizioni minime che escludevano ora e nell'avvenire la perdita della sovranità italiana su quei pochi metri di terra.

Copia della Nota Verbale fu inviata per conoscenza all'Ambasciatore presso la Santa Sede, al quale il Ministero evidenziò anche che condivideva «perfettamente il Suo punto di vista, sia per quanto concerne le questioni di diritto e di fatto connesse a quel progetto, sia alla procedura da seguire per la sistemazione della questione»[56].

Passano alcuni giorni ed il 25 marzo la Nunziatura Apostolica (e quindi non il Governatorato dello Stato Città del Vaticano, che non interviene più in questa vicenda) inviò una Nota Verbale al Ministero degli Esteri con la quale significò che «la Santa Sede non ha difficoltà di regolare la vertenza con uno scambio di Note, come propone il Regio Ministero a scopo di semplificazione»[57], tuttavia tenne a precisare che «per quanto riguarda la questione di principio la Nunziatura Apostolica non ha mai affermato che le due vie non facciano parte del territorio dello Stato italiano, né che la loro area non sia di proprietà della Città di Roma, solo ha affermato che in forza del Trattato Lateranense (articolo 15) tale area, insieme con gli edifizi, fa parte della zona extraterritoriale, creata dal detto Trattato, come risulta inequivocabilmente dalla pianta integrante il testo (tavola 10 dell'allegato II), e quindi partecipa delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati Esteri».

La Nota si chiude con l'allegare un progetto di Nota che la stessa Santa Sede proponeva per la definizione del caso.

---

[56] Ministero degli Affari Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Telespresso a C. M. De Vecchi*, 10 marzo 1933, prot. n. 166/57, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[57] Nunziatura Apostolica in Italia, *Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri*, 25 marzo 1933, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

Secondo tale proposta «la Santa Sede fa domanda che per mezzo di cancelli posti a proprie spese all'imboccatura delle due strade si possa chiudere l'accesso nelle ore notturne per mezzo di un portiere, pure stipendiato dal Vaticano, e ciò fino a nuovo accordo fra le due Alte Parti»[58].

Non sappiamo se nei giorni seguenti ci furono contatti tra le Parti ed a che livello, tuttavia il 5 aprile 1933 il Ministero degli Esteri rispose alla Nunziatura Apostolica con una propria Nota Verbale.

Nel testo il Ministero, «nel desiderio di venire incontro alla analoga richiesta della Santa Sede, motivata da ragioni di igiene e di morale», comunicava di non avere difficoltà «che siano mantenuti, in via provvisoria e fermi restando i diritti inerenti alla sovranità territoriale dell'Italia e quelli del Governatorato di Roma, due cancelli in ferro, per la chiusura durante la notte delle Vie della Sacrestia e del Santo Uffizio, quest'ultima nel tratto da Piazza del Sant Ufficio al confine dello Stato della Città del Vaticano»[59].

Come nella precedente Nota, anche in questa, tuttavia, il Ministero, dopo aver riferito che avrebbe accolto la richiesta di parte vaticana, poneva le sue condizioni, non tenendo per niente in conto quanto proposto dalla Nunziatura. Nel testo, infatti, si legge quanto segue: «In relazione al carattere della concessione, il Governo Italiano è sempre libero di chiedere che le vie stesse restino, all'occorrenza, aperte anche di notte, ed altresì la rimozione in qualunque tempo dei cancelli anzidetti e la rimessa in pristino. La manutenzione e la nettezza di tali due vie seguiteranno ad essere curate dal Governatorato di Roma, ed a suo carico, al pari di ogni altra via della Capitale. L'illuminazione, invece, delle vie stesse, è assunta, fino a che permane la concessione di cui si tratta, dalla Città del Vaticano, anche perché questa possa provvedere, secondo che

[58] Nunziatura Apostolica in Italia, *Progetto di Nota, Allegato alla Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri*, 25 marzo 1933, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[59] Ministero degli Affari Esteri. Ufficio Affari con la Santa Sede, *Nota Verbale alla Nunziatura Apostolica*, 5 aprile 1933, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

ritenga necessario a fini della vigilanza notturna, allo spostamento e all'aumento delle lampade elettriche in atto esistenti nelle due vie».

Se la Santa Sede avesse concordato con quanto le si comunicava, la Nota «e quella con la quale la Nunziatura Apostolica prenderà atto della comunicazione e darà notizia del consenso della Santa Sede, costituiranno al riguardo un accordo perfetto fra le due Parti».

Il giorno stesso l'Ambasciatore De Vecchi, nel comunicare la ricezione della Nota, non si trattiene dal rilevare «di quanta opportunità sia stata la resistenza alla tesi subdola della Nunziatura che ho il particolare piacere di far rilevare come sia tutta di paternità del Nunzio Mons. Borgongini e un [… *parola indecifrabile*] dalla Segreteria di Stato»[60].

Interessati a concludere la vicenda o perché persuasi delle ragioni del Governo italiano, due giorni dopo l'arrivo della Nota, il 7 aprile, la Nunziatura rispose con una propria Nota Verbale con la quale si prendeva atto «a nome della Santa Sede, della cortese comunicazione fattale dal Regio Ministero degli Affari Esteri in data del 5 corrente, n. 0248/17, e ritiene così praticamente regolati da ambo le Parti i servizi che riguardano le due vie del S. Ufficio e della Sacrestia nella parte contemplata dal Trattato Lateranense, articolo 15 e tavola 10, allegato II»[61].

Si concluse in questo modo anche questa vicenda, che, se in un primo momento sembrava portare ad uno scontro su questioni di principio, fu risolta con il buon senso e leale spirito di convivenza[62].

---

[60] C.M. De Vecchi, *Telespresso al Ministro degli Esteri*, 6 aprile 1933, minuta manoscritta, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[61] Nunziatura Apostolica in Italia, *Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri*, 7 aprile 1933, prot. n. 2883, copia, in ASDMAE, Fondo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1929-1946), busta 27, fasc. 7.

[62] Lo studio della documentazione intercorsa tra le Parti allorquando fu risistemata l'intera zona sotto il pontificato di San Paolo VI potrebbe definitivamente chiarire lo *status* attuale dell'area dove dapprima sorgeva il Museo Petriano e le due vie di cui si è parlato precedentemente, oggi chiusa da una grande cancellata.

4. *Conclusioni*

La creazione, dopo tanto discutere, dello Stato della Città del Vaticano – un nuovo, piccolissimo, Stato insistente sul territorio di un altro e per di più nel cuore della sua capitale – non fu affatto semplice. Numerosissimi furono i problemi, anche pratici e di vita quotidiana, che si posero all'attenzione delle Parti firmatarie dei Patti Lateranensi e che li tennero impegnati per diversi anni.

Fissati alcuni punti fermi nel Trattato, tutto il resto doveva essere risolto man mano che i problemi venivano ponendosi all'attenzione dei responsabili delle varie strutture governative italiane e del nuovo Stato. Obbligo delle Parti era di non indugiare troppo nella ricerca delle soluzioni in quanto altrimenti vi sarebbe stata una paralisi delle attività quotidiane della Città del Vaticano (si pensi, per esempio, al problema del servizio di nettezza urbana o dello scarico delle acque reflue). Molto probabilmente un maggior tempo a disposizione avrebbe permesso ai tecnici delle due Parti di giungere a scelte ed a soluzioni più ponderate.

Tuttavia, anche da quanto esposto sopra, è chiaro come le Parti abbiano in fin dei conti agito cercando sempre di trovare delle soluzioni soddisfacenti ed all'insegna dell'equità, del buon senso e del rispetto del vicinato.

Grazie ai documenti conservati dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede che abbiamo avuto modo di consultare e che qui in parte vengono riportati e commentati, possiamo dire che quanto or ora affermato è vero non solo quando i problemi sono stati definitivamente risolti, come nel caso dei cancelli a chiusura delle due vie adiacenti il Palazzo del Sant'Uffizio, ma anche quando le trattative su determinate questioni sono saltate.

L'intenso e lungo lavoro della Commissione tecnica mista, per esempio, non giunse purtroppo al traguardo sperato della sottoscrizione di una Convenzione interpretativa (anche se diverse soluzioni furono poi comunque trovate in seguito), tuttavia anche in questa circostanza è chiaramente individuabile il *modus operandi* seguito dalle Parti e cioè il continuo dialogo e confronto per risolvere i vari problemi e prevenire le controversie.

Per garantire una pacifica convivenza questo era l'unico modo con cui le Parti potevano procedere.

Appendice

Schema di convenzione tra il Governo Italiano e la Santa Sede per la più precisa determinazione di taluni patti del Trattato dell'11 febbraio 1929 (bozza redatta dai Primi Delegati della Commissione tecnica mista Italia-Santa Sede – gennaio 1933)

Premesso che i confini dello Stato della Città del Vaticano e delle varie zone ed edifici passati in assoluta proprietà della Santa Sede o per cui furono stabilite speciali agevolazioni sono indicati schematicamente nelle piccole piante formanti gli allegati I, II e III del Trattato, del quale costituiscono parte integrante;

Che ad evitare ogni e qualunque contestazione si rende opportuno di meglio precisare e di regolarizzare i confini stessi in base ai dati catastali ed ai più precisi accertamenti locali che solo ora fu dato di compiere;

Premesso che anche l'Art. 7 del Trattato Lateranense, il quale regola la servitù di introspetto, merita di essere meglio chiarito e definito nella parte che concerne le nuove costruzioni nel territorio circostante alla Città del Vaticano, per eliminare ogni possibilità di controversia;

Che per le opere e gli adempimenti derivanti dal Trattato Lateranense, la cui esecuzione spetta – per impegno assunto – al Governo Italiano, esistono particolari servizi ed opere di interesse pubblico;

Che tali opere e servizi riguardano: illuminazione in Piazza S. Pietro, fognatura bianca e nera, divieto di affissione sulle mura Vaticane, manutenzione decorosa delle strade recingenti la Città del Vaticano, manutenzione a giardino dei reliquati di terreno fra le mura ed il Viale Vaticano e spiazzo prospiciente il nuovo ingresso ai Musei in V. Leone IV, diritto di scarico di materiali e terre provenienti dalla Città del Vaticano nei luoghi di pubblico scarico del Governatorato di Roma, uso del Lazzaretto in caso di epidemia, diritto di sepoltura nei cimiteri della Città di Roma e relativo diritto di transito delle salme, servizio di trasporto delle spazzature;

Considerata la speciale natura delle opere di cui si tratta e tenuto presente per la Piazza di S. Pietro che essa in forza dell'art. 3 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, pur facendo

parte della Città del Vaticano continua ad essere normalmente aperta al pubblico, cosicchè l'attuazione e il disciplinamento dei relativi servizi, oltre a rivestire carattere di particolare importanza, interessa direttamente anche il Governo Italiano;

Ritenuto che, dopo trattative intercedute per la risoluzione delle varie questioni anzi accennate fra i delegati della Santa Sede e del Governo Italiano che costituiscono la commissione tecnica mista incaricata dell'esame delle questioni di carattere tecnico dipendenti dal Trattato, si è raggiunto nelle dette questioni il necessario accordo;

Ciò premesso volendosi ora dare da parte del Governo Italiano e dello Stato della Città del Vaticano esecuzione alle intese come sopra intervenute;

Tra .....

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto appresso:

Art. 1

I confini della Città del Vaticano, creati in virtù dell'Art. 3 del "Trattato Lateranense" e quelli delle zone ed edifici passati in proprietà della Santa Sede e per i quali furono stabiliti speciali agevolazioni vengono precisati secondo le piante ed i dati catastali e le indicazioni risultanti dall'apposito allegato alla presente convenzione.

Art. 2

La zona nella quale, in base all'articolo 7 del Trattato Lateranense, dovrà essere considerata la figura dello introspetto per le nuove costruzioni nel territorio circostante la Città del Vaticano, creata dal Trattato medesimo, sarà dell'ampiezza di circa metri quattrocento (m. 400) considerata parallelamente ai confini dello Stato della Città del Vaticano, giusta la delimitazione risultante dall'apposita pianta unita all'allegato suddetto.

La disposizione di cui sopra non sarà applicata alle proprietà attuali e future della Santa Sede in detta zona.

Si stabilisce che qualunque progetto di variante, nei riguardi della servitù di introspetto, dovrà ottenere il nulla osta della competente autorità della Città del Vaticano.

I progetti presentanti all'esame della Santa Sede saranno restituiti con la maggiore possibile sollecitudine, con il parere relativo, ed ove a ciò non fosse provveduto entro trenta (30) giorni dalla presentazione, s'intenderà concesso il nulla osta per l'attuazione.

Le due parti contraenti si adopereranno affinché le questioni, che interessano il Regolamento edilizio e la servitù di introspetto, siano risolute con spirito della massima accondiscendenza, concedendo ove occorra, deroghe, dopo aver sentiti i pareri dei rispettivi organi tecnici.

Le eventuali deroghe non potranno in alcun caso formare oggetto di impugnativa da parte di terzi.

Art. 3

Il Governo Italiano si impegna a mantenere a suo carico il servizio di illuminazione elettrica della Piazza di S. Pietro ed a provvedere alla manutenzione dei relativi impianti.

Art. 4

Il Governo Italiano si impegna a provvedere a quanto si riferisce a tutte le opere necessarie per la manutenzione delle strade recingenti la Città del Vaticano, del riquato di fronte al nuovo ingresso ai Musei, nonché alla trasformazione ed alla manutenzione a giardino dei reliquati di terreno fra le mura e il Viale del Vaticano.

Art. 5

Il Servizio di nettezza urbana della Piazza di S. Pietro sarà disimpegnato a cura del competente Ufficio del Governatorato di Roma. Questo provvederà pure, dietro corresponsione di un contributo da parte dello Stato della Città del Vaticano, a quanto necessario per il ritiro e per la distribuzione delle immondizie da tutta la restante Città del Vaticano e Palazzi extra territoriali.

Le modalità relative a questo servizio ed alla misura del Contributo saranno disciplinate con separato atto su accordo dei competenti Uffici delle Parti interessate.

Art. 6

Il Governo Italiano consente che lo Stato della Città del Vaticano possa liberamente e senza corrispettivo alcuno servirsi del collettore di Roma per la immissione e lo smaltimento delle acque fluviali e di rifiuto provenienti dalle reti di fognatura della Città del Vaticano.

Art. 7

Lo Stato della Città del Vaticano potrà liberamente effettuare gli scarichi del materiale e di terre di risulta negli appositi luoghi di pubblico scarico della città di Roma.

Art. 8

Lo Stato della Città del Vaticano avrà inoltre diritto di servirsi delle condizioni generali, del Lazzaretto della città di Roma, per il ricovero di malati in caso di epidemia, nonché dei Cimiteri della Città di Roma per le sepolture.

Art. 9

Per tutto il perimetro dello Stato della Città del Vaticano sia negli edifici che nelle mura di cinta è vietata l'affissione.

È pure vietata l'affissione alle pareti delle proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense.

Claudio Gentile, I primi passi dello Stato della Città del Vaticano. L'attuazione del Trattato Lateranense nelle carte d'archivio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede

Il Trattato del Laterano, seppur scrupoloso nell'indicare principi ed alcune tipologie di garanzie per il nuovo Stato della Città del Vaticano, tuttavia non era sceso eccessivamente nel dettaglio delle questioni tecniche. Pertanto i rappresentanti delle due Parti contraenti, subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, cercarono di risolvere i diversi problemi che una nuova entità statale, del tutto particolare per fini e modalità di azione, poneva. Una delle soluzioni individuate per definire le principali problematiche sorte fu la creazione di una Commissione tecnica mista, la quale giunse a predisporre anche una bozza di convenzione. L'articolo, utilizzando i documenti dell'archivio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ricostruisce il lavoro di detta Commissione. Sempre adoperando la documentazione del citato archivio, il testo propone anche la *querelle* diplomatica, sempre inerente ai primi tempi di operatività della Città del Vaticano, relativa alla chiusura al pubblico transito di alcune vie adiacenti al Palazzo del Sant'Uffizio.

Parole chiave: Città del Vaticano, convenzione, Commissione mista, extraterritorialità.

Claudio Gentile, The first steps of the Vatican City State. The implementation of the Lateran Treaty in the archival documents of the Embassy of Italy to the Holy See

The Lateran Treaty, though scrupulous in indicating principles and certain types of guarantees for the new Vatican City State, however, had not gone too far into detail on technical issues. Therefore the representatives of the two Contracting Parties, immediately after the entry into force of the agreement, tried to solve the various problems that a new state entity, which was entirely specific in terms of action and methods, set. One of the solutions identified to define the main problems that arose was the creation of a mixed technical commission, which also set up a draft convention. The article, using the documents of the archives of the Embassy of Italy to the Holy See, reconstructs the work of this Commission. Still using the documentation of the aforementioned archive, the text also proposes the diplomatic quarrel, always inherent to the early days of Vatican City, concerning the closure to the public transit of some streets adjacent to the Palazzo del Sant'Uffizio.

Key words: Vatican City, convention, mixed Commission, extraterritoriality.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2019

Miscellanea

Gabriele Carapezza Figlia, L'interesse del creditore nell'ermeneutica di Emilio Betti 745

Carlotta Latini,Una legislazione *per spot*. Dalle idee di riforma del 1944-45 al progetto Grosso di codice penale 763

Laura Palazzani, Limite terapeutico e accanimento clinico sui minori: profili bioetici e biogiuridici 789

Giovanni Rossi, Bartolomeo Cipolla, giurista 'esemplare' del maturo diritto comune 813

Daniele Velo Dalbrenta, Immagini di una metamorfosi: albori della concezione penale moderna in *Utopia* di Thomas More 853

Marina Frunzio, *Atilicino* e l'*institutio heredis* del *servus 'sine libertate'* 879

Francesco Zini, Il perfezionismo nel dibattito biogiuridico sulle biotecnologie 913

Kathryn O'Sullivan, La legge sul divorzio in Irlanda: contesto, applicazione e necessità di una riforma 931

Andrea Favaro, Rinnovata *'inventio'* del diritto come esperienza giuridica. Il contributo di Paolo Grossi 961

Miguel Herrero Medina, Función de las primitivas formas testamentarias 999

Claudio Gentile, I primi passi dello Stato della Città del Vaticano. L'attuazione del Trattato Lateranense nelle carte d'archivio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede 1041

Recensioni 1077

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.
I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici itailani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a:
info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.